

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

64.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Armellin Lino (gruppo DC)	6
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3	Artioli Rossella (gruppo PSI)	6
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Bassi Montanari Franca (gruppo verde), <i>Relatore</i>	3, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Fiandrotti ed altri: Istituzione dell'anagrafe canonica e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo (60);		Bruno Paolo, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	8, 9, 11, 12, 13, 14
Tagliabue ed altri: Norme per la profilassi del randagismo e dell'inselvaticamento dei cani e per favorire un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente. (784);		Mainardi Fava Anna (gruppo comunista-PDS)	4
Procacci ed altri: Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici (2796)	3	Procacci Annamaria (gruppo verde)	5, 9
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3, 4, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14	Tagliabue Gianfranco (gruppo misto)	6
		Votazione nominale:	
		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

ALDO GABRIELE RENZULLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Filippini sostituisce il deputato Andreani per la seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo (60); Tagliabue ed altri: Norme per la profilassi del randagismo e dell'inselvaticamento dei cani e per favorire un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente (784); Procacci ed altri: Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici (2796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alagna, Alberini, Amodeo, Andò, Buffoni, Cappiello, Cardetti, Mastrantuono e Principe: « Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo »; Tagliabue, Montanari Fornari, Colombini, Strumendo, Ceci Bonifazi, Montecchi, Binelli, Gelli, Benevelli, Mainardi Fava, Umidi Sala e Pedrazzi Cipolla: « Norme per la profilassi del randagismo e

dell'inselvaticamento dei cani e per favorire un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente »; Procacci, Tamino, Biondi, Bassanini, Piro, Fiori, Faccio, Poli Bortone, Testa Enrico, Caria, Dutto, Mattioli, Grosso, Andreis, Donati, Bassi Montanari, Cima, Filippini Rosa, Boato, Ceruti, Scalia, Lanzinger, Salvoldi, Ronchi, Arnaboldi, Capanna, Cipriani, Russo Franco, Russo Spena, Guidetti Serra, Aniasi, Lodigiani, Amodeo, Boniver, Colucci, Maccheroni, Dell'Unto, Fiandrotti, Artioli, Fincato, Pietrini, Seppia, Breda, Mazza, Savino, Agrusti, Fronza Crepaz, Battaglia Pietro, Antonucci, Alessi, Coloni, Ferrari Wilmo, Ciliberti, Castagnetti Pierluigi, Lusetti, Borruso, Carelli, Gottardo, de Lorenzo, Vesce, Aglietta, Rauti, Maceratini, Parlato, Balbo, Di Prisco, Conti, Cerutti, Rutelli, Levi Baldini, Serafini Massimo e Paoli: « Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici ».

Ricordo che la Commissione ha già approvato, in sede referente, un testo unificato delle proposte di legge n. 60 e abbinata, che reca il seguente titolo: « Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ».

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di assumere tale testo come base per la discussione.

(Così rimane stabilito).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, in data odierna, parere favorevole al provvedimento in esame.

L'onorevole Franca Bassi Montanari ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il lavoro che ha prodotto la proposta di legge

che è oggi alla nostra attenzione è stato lungo, articolato e complesso. Esso ha visto confrontarsi, all'interno della nostra Commissione, testi di progetti legislativi, e relative prospettive culturali, profondamente diversi tra loro ed ha visto anche un pronunciamento dettagliato nei pareri espressi dalle altre Commissioni competenti.

Tutto ciò ha smentito quei colleghi che sottovalutavano e ironizzavano (uso, speranzosa, l'imperfetto) sull'importanza di una « legge sui cani ».

Oggi ci troviamo a discutere in sede legislativa la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, consapevoli che prevenire il fenomeno del randagismo sia più utile e fruttuoso che punirlo, che educare alla conoscenza e al rispetto degli animali di affezione sia anche compito dello Stato e degli organi di Governo che ci siamo dati.

Istituire un'anagrafe canina, sanzionare l'abbandono, incentivare il controllo delle nascite sono sicuramente le premesse per sradicare i problemi connessi al randagismo.

Desidero, inoltre, sottolineare un altro elemento: per la prima volta, cani e gatti sono protagonisti di una legge e non figurano soltanto come elemento marginale di qualche articolo di legge teso a salvaguardare la salute pubblica, che è poi quella degli umani.

Deve essere chiaro tuttavia (lo dico con rammarico, rassicurando quei colleghi che temono che il riconoscimento dei diritti di altre specie leda in qualche modo la dignità dei diritti della propria) che è ancora lontano il momento in cui agli altri animali, domestici e non, verrà riconosciuto il fatto di essere soggetti portatori di diritti e, quindi, a vedere riconosciuta *in toto* la garanzia all'esistenza, alla felicità e al benessere.

Anche nella legge in questione gli altri animali vengono considerati in base al rapporto che hanno con la popolazione umana; essi, in particolare, devono essere tatuati e registrati in un'apposita anagrafe, perché gli uomini non li abbandonino, nonché sterilizzati, perché non invadano

gli spazi di cui noi ci siamo impossessati. Sono però sanciti alcuni diritti fondamentali, come quello alla vita, alla sessualità, a non essere ceduti, in quanto randagi, alla vivisezione e, per i felini, la possibilità di vivere in libertà nelle loro colonie. Ritengo che non si tratti di un fatto da poco; credo, anzi, che abbiamo svolto un buon lavoro e ringrazio di cuore i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto, anche perché, pur rinunciando ad alcune convinzioni, tutti abbiamo operato con impegno affinché le strategie di prevenzione del randagismo, che anche ora pesano sul bilancio dello Stato, siano le più efficaci possibili.

Mi auguro, date le premesse, che l'esame in Commissione sia sollecito (anche perché si tratta di un testo sul quale finora abbiamo lavorato molto) e che la stessa sollecitudine caratterizzi anche il lavoro del Senato; infatti, è importante in questo periodo estivo, in cui più alte si verificano le punte degli abbandoni, dare al paese un messaggio di rispetto e di solidarietà nei confronti degli animali di affezione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MAINARDI FAVA. Concordo con quanto affermava la collega Bassi Montanari quando poneva l'accento sul lavoro svolto dal Comitato ristretto e dalla Commissione nel suo complesso, evidenziando l'impegno profuso da tutti i gruppi per riuscire a superare le difficoltà sorte nell'affrontare il problema dell'anagrafe canina.

Credo sia anche doveroso ringraziare i funzionari per il contributo offerto al fine di affrontare nei termini più corretti le questioni al nostro esame.

La legge che ci accingiamo ad approvare non è forse perfetta, ma è comunque importante. Penso, per esempio, alla discussione sviluppatasi, nonché a quella che definirei quasi un'imposizione in ordine alla tassa per i cani; pensavamo che potesse essere definitivamente soppressa, proprio per le considerazioni che si pongono

alla base di questa normativa, ma le esigenze economiche hanno prevalso.

Stiamo per trasmettere all'altro ramo del Parlamento una legge che nel suo complesso non può non essere valutata in termini positivi; ci auguriamo che il Senato la approvi nel tempo più breve possibile.

Certamente, qualche bempensante o certa stampa potrà facilmente ironizzare su questo provvedimento ed affermare che, di fronte ai tanti e gravi problemi da cui è afflitto il nostro paese — in modo particolare, quelli sempre irrisolti della sanità —, si perde tempo disquisendo in ordine ai cani ed ai gatti.

A mio avviso, non è stata assolutamente una perdita di tempo, proprio perché una società civile e democratica non può pensare solo di risolvere le grandi questioni e di soddisfare le macroesigenze, sottacendo e dimenticando quelle più parziali quali possono essere definite quelle oggetto del provvedimento al nostro esame.

Questa legge rappresenta un segno di civiltà; mi auguro che trovi presto attuazione in tutti i suoi aspetti, soprattutto come fatto educativo. Credo sia importante, con l'approvazione del provvedimento, non consentire più di abbattere gli animali randagi, come è avvenuto fino ad ora proprio per l'insensibilità di persone, le quali non si facevano scrupolo di abbandonarli. Si tratta di un semplice tassello, che tuttavia riveste una certa importanza per un rapporto più civile tra gli esseri umani e le altre specie animali.

Sulla base delle considerazioni espresse, a nome del gruppo comunista-PDS, esprimo parere favorevole all'approvazione del testo al nostro esame.

ANNAMARIA PROCACCI. A nome del gruppo verde esprimo soddisfazione per un provvedimento nato in difesa degli animali. Ci accingiamo ad approvare un testo estremamente civile che nell'affermare l'importante principio in base al quale la vita ed i diritti di milioni di animali non sono più un affare privato del volontariato (sulle cui spalle il problema grava da tanto

tempo), richiama la responsabilità dello Stato e degli enti locali.

Il punto centrale del provvedimento è contenuto nell'articolo 1, laddove lo Stato spezza una lancia a favore delle altre forme di vita, ne assume la tutela, condanna e previene ogni forma di maltrattamento nei loro confronti. Questa affermazione di principio rappresenta un salto di qualità che ci pone alla pari con altri paesi europei, come la Svizzera e la Germania, che già da tempo hanno varato leggi del genere.

Il paziente lavoro svolto in sede di Comitato ristretto — non facile ed a volte anche conflittuale — riempie un vuoto normativo troppo grande a cui dovevamo dare una risposta. Certo questa non è la legge dei verdi, proprio perché rappresenta una mediazione, ma accoglie gran parte della filosofia e dello spirito con cui predisponemmo la nostra proposta di legge tre anni fa. Nel testo, per esempio, non sono presi in considerazione, ed a tale proposito preannuncio la presentazione di un emendamento, i « cani collettivi », quelli che, come diceva la collega Bassi Montanari, avendo più padroni sono condannati a morire di fame. Siamo favorevoli a questa figura di animale non necessariamente legato ad un padrone o, per meglio dire, ad un curatore. Ad ogni modo ritengo che i punti fondamentali della leggequadro siano in gran parte rispondenti a problemi che devono essere assolutamente risolti in tempi rapidi.

Dalle recenti statistiche emerge che 12.500.000 italiani, cioè un terzo delle famiglie italiane, convivono con ospiti a quattro zampe; con il provvedimento al nostro esame rendiamo più semplice ed ufficializziamo tale convivenza. Mi auguro che con l'entrata in vigore della legge si ridurrà il numero degli oltre 200 mila cani indesiderati, ogni anno abbandonati sulle strade. Sogno il giorno — peraltro non lontano — in cui attraverso la limitazione delle nascite, la repressione dell'abbandono, l'educazione e la responsabilità ad ogni cane corrisponderà una famiglia e le colonie feline verranno finalmente tutelate. Quel giorno non avremo più di fronte agli

occhi la penosa casistica, di cui potremmo inondare la Commissione, relativa alle richieste d'intervento per maltrattamenti ad animali, per canili strapieni o altre forme di abbandono.

Vorrei infine ricordare che è stato necessario un anno per ottenere il parere di cinque Commissioni. Devo dire che in questo senso la mia esperienza parlamentare è stata molto amara; probabilmente, noi che non siamo mai ottimisti, in questo caso, abbiamo peccato per eccesso di fiducia.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, è auspicabile un rifinanziamento del provvedimento; tuttavia ritengo che esso possa già camminare con le proprie gambe.

Concludo ringraziando i colleghi che hanno collaborato alla stesura del testo.

LINO ARMELLIN. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad approvare un provvedimento sul quale non possiamo non esprimere soddisfazione.

I colleghi intervenuti, in particolare la relatrice, hanno sottolineato come la civiltà di una società si misuri anche dal rispetto che essa mostra nei confronti degli animali. Mi auguro che la maggiore attenzione a tali problemi consenta alla nostra società di recuperare valori importanti non soltanto nei confronti degli animali, ma degli uomini stessi, riaffermando il principio di solidarietà che a volte sembra venire meno. In tal senso il provvedimento al nostro esame può rappresentare un passo avanti verso una società più giusta con gli animali e con gli uomini, specialmente nei confronti dei più sventurati che rischiano di essere emarginati.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ringrazio nuovamente l'onorevole Bassi Montanari che si è fatta proponente di un emendamento, volto a ripristinare la piastrina metallica prevista dall'articolo 136 del testo unico della finanza locale n. 1175 del 1931. Sarebbe stato veramente grave se avessimo approvato un provvedimento che privava l'Unione italiana ciechi di un'entrata essenziale per la sua sopravvivenza.

ROSSELLA ARTIOLI. A nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole sulla proposta di legge al nostro esame. Il mio intervento non vuole essere contraddistinto da toni trionfalistici, ma dal riconoscimento che con questo voto si sancisce un atto dovuto da parte della Camera rispetto ad un problema che è stato affrontato — e di questo devo dare atto alla relatrice — con grande determinazione e caparbietà. Il lavoro svolto ha portato ad un testo equilibrato, come si evince soprattutto dall'articolo 1, che rappresenta il nucleo fondamentale del provvedimento. Tale articolo contiene una dichiarazione di principio che sottolinea quanto nella nostra società sia importante il rapporto che lega gli uomini, gli animali e l'ambiente in termini di equilibrio ed armonia.

Questa dichiarazione di principio, contenuta soprattutto nell'articolo 1, si collega ad una normativa che ha in sé tutte le premesse per non restare semplicemente un'enunciazione teorica ma per essere applicata in termini concreti. Si prevedono, in sostanza, norme molto importanti che riguardano i compiti delle regioni, dei comuni e delle unità sanitarie locali, nell'ambito di un rapporto equilibrato (auspicato anche in sede di Comitato ristretto) tra questi enti e le associazioni di volontariato.

Pertanto, di fronte all'importante problema che s'intende risolvere, è auspicabile l'instaurazione di un rapporto armonico tra uomo, animale ed ambiente, per realizzare il quale si dovrà procedere con il pieno accordo di soggetti pubblici, privati ed associazioni di volontariato.

Ritengo, quindi, che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenti un atto dovuto e ringrazio, a nome del gruppo socialista, la relatrice e gli esponenti delle altre forze politiche che hanno contribuito con grande impegno alla stesura di un provvedimento che probabilmente sarà approvato all'unanimità dalla nostra Commissione.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che sono

trascorsi dodici anni da quando si è cominciato ad esaminare il provvedimento per la prevenzione del randagismo. In proposito, se il nostro *ex* collega, onorevole Calonaci, fosse ancora qui con noi potrebbe esprimere la propria soddisfazione in quanto egli è stato uno degli animatori di questa legge, che certamente consentirà di dare una risposta adeguata ad un problema che non può essere ignorato.

Dopo dodici anni — lo ribadisco — ci accingiamo a concludere l'*iter* del provvedimento in esame, almeno in questo ramo del Parlamento. Ci auguriamo, comunque, che la legislatura non venga interrotta anticipatamente e che quindi il Senato possa approvare tempestivamente in via definitiva il testo che ci accingiamo a varare.

Condivido, inoltre, le osservazioni della collega Artioli circa il fatto che il provvedimento in esame consente di soddisfare l'esigenza di un nuovo rapporto tra uomo, ambiente ed animali. Si tratta, a mio avviso, di un fatto importante: non va sottovalutato, infatti, quanto è previsto dall'articolo 1 in ordine al compito, che ogni Stato democratico deve assumersi, di tutelare gli animali di affezione.

Naturalmente, c'è molta attesa soprattutto da parte di chi ha contribuito alla stesura del testo in esame. Ritengo, comunque, che d'ora in avanti dovremo impegnarci affinché esso venga effettivamente applicato. Infatti, non credo che si debba dare per scontato che, una volta approvato il provvedimento, le sue disposizioni vengano rispettate all'esterno del Parlamento.

È necessario, pertanto, uno sforzo comune per far vivere i principi che siamo riusciti ad inserire nel provvedimento sia pure attraverso un confronto non sempre facile, a causa della diversità delle culture, le quali, comunque, hanno trovato un punto di convergenza che ha consentito di superare una situazione per la cui soluzione eravamo impegnati da molti anni.

Si pone ora — lo ribadisco — il problema di diffondere tali principi all'esterno del Parlamento, affinché ciascuno faccia fino in fondo la propria parte; mi riferisco, in

particolare, allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle associazioni ed ai singoli cittadini.

Ritengo, inoltre, che il provvedimento in esame rappresenti anche una risposta adeguata ad episodi molto brutti, come quello che ho avuto modo di leggere qualche giorno fa sui giornali: mi riferisco al caso di un automobilista che, percorrendo un tratto di un'autostrada lombarda, si è fermato, ha legato un cane lupo al *guard rail* e l'ha abbandonato. Questo è soltanto uno dei tanti esempi che, in un periodo come l'attuale, si leggono sui giornali. Ve ne sono, tuttavia, anche altri che, pur non figurando sulla stampa, denotano comunque una notevole crudeltà nel rapporto tra uomo e animale.

Ritengo, quindi, che sia molto importante riuscire ad approvare un provvedimento legislativo che assuma come base una cultura diversa dello stesso rapporto tra uomo ed animale, affinché tale cultura possa ispirare i comportamenti di ogni persona all'esterno del Parlamento.

Desidero, inoltre, sottolineare che tale rapporto più corretto tra uomo ed animale può essere fatto proprio anche da chi, come il sottoscritto, pratica attività venatoria. Infatti, pur esercitando tale attività, ho partecipato attivamente ai lavori del Comitato ristretto ed ho offerto il mio contributo per giungere all'approvazione del provvedimento in esame. Ciò dimostra che i cacciatori non sono nemici degli animali, anche se i colleghi del gruppo verde la pensano diversamente ed avrebbero auspicato una legislazione ancora più severa rispetto a quella che ci accingiamo ad introdurre.

Ritengo, in sostanza, che possiamo essere soddisfatti per il lavoro svolto anche se (in tal senso rivolgo una sollecitazione al sottosegretario), nel momento in cui discuteremo la legge finanziaria per il 1992, dovremo adoperarci per un adeguamento del finanziamento previsto per il provvedimento in esame. In caso contrario, con la cifra di 2 miliardi di lire sarà difficile poter attuare quanto si prevede nella legge. Mi riferisco, per esempio, all'adeguamento igienico-sanitario dei punti

di raccolta dei cani da affidare a persone che dimostrino di voler instaurare un rapporto costruttivo con l'animale.

Dovremo compiere, quindi, un ulteriore sforzo; ritengo comunque che ciò sarà possibile soprattutto se continueremo a muoverci con lo stesso spirito che ci ha animato nel corso dell'esame del provvedimento.

Desidero, infine, sottolineare che a nostro avviso sarebbe stato opportuno un superamento della tassa sui cani, che appare ormai un fatto anacronistico. Tuttavia, abbiamo dovuto mantenerla per soddisfare altre esigenze che, pur avendo certamente un loro valore, avrebbero potuto trovare una risposta diversa. In sostanza, il fatto di aver mantenuto la tassa sui cani per far fronte ad altri problemi non rappresenta, a mio avviso, un elemento complessivamente positivo.

Era importante, comunque, non prolungare ulteriormente il confronto e predisporre un testo che rappresentasse un punto di accordo in vista di una nuova cultura dei rapporti tra uomo ed animale.

Sulla base di tali considerazioni, preannuncio fin d'ora il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO BRUNO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Ringrazio il relatore per il lavoro svolto in questi mesi e tutti i colleghi per il contributo offerto alla stesura e all'elaborazione del progetto di legge, che risponde peraltro agli intendimenti e agli obiettivi posti dal Governo anche su problemi specifici come questo.

Condivido molte delle osservazioni dei colleghi, ivi compresa quella espressa dall'onorevole Tagliabue, che ha evidenziato il sentimento di rispetto verso gli animali nutrito anche da quanti esercitano attività venatorie; infatti, allontanandoci per un attimo dall'argomento oggetto di discussione, l'esistenza della selvaggina in Italia dipende anche dall'opera dei cacciatori.

Il rapporto con gli animali di affezione è essenziale sul piano umano e presenta

notevoli risvolti sul piano sociale. Specialmente nelle regioni più povere del nostro paese è estremamente diffusa la presenza di cani randagi, per cui è necessario risanare una situazione negativa anche sotto il profilo della sicurezza. Offrire ai comuni la possibilità di potenziare le strutture per rispondere positivamente a questo problema rappresenta un fatto positivo; indubbiamente, sussistono problemi connessi al finanziamento e a questo proposito dovremo impegnarci durante l'esame del disegno di legge finanziaria per vedere quali potenzialità si possono esprimere onde offrire agli enti locali la possibilità di gestire queste iniziative. Infatti, attribuire ai comuni specifici oneri significa anche offrire loro mezzi idonei; gli amministratori comunali sanno quali difficoltà devono essere superate per gestire le modeste disponibilità su cui possono contare.

Il Governo è dunque largamente favorevole all'approvazione di questo progetto di legge ed auspica un rapido licenziamento anche da parte del Senato.

FRANCA BASSI MONTANARI, Relatore. Credo risulti chiaramente dagli interventi che si sono succeduti come il lavoro svolto nel corso di quasi due anni abbia quanto meno offerto la possibilità di un confronto tra posizioni diverse e consentito il raggiungimento di posizioni convergenti sull'emergenza di alcuni problemi.

Tutti gli interventi hanno rilevato la necessità di affrontare il rapporto tra uomo ed altri animali sia dal punto di vista culturale, sia sul piano legislativo; l'approvazione del provvedimento costituisce sotto questo profilo un fatto positivo.

Mi sembra sia emersa abbastanza chiaramente non solo la ricchezza, ma anche la passione con cui sono state sostenute le diverse posizioni all'interno del Comitato ristretto; ciò dà un valore maggiore all'armonica formulazione del testo cui siamo pervenuti.

Riprendendo un'osservazione espressa anche dal Governo, desidero sottolineare che il provvedimento rappresenta l'*input* per un lavoro che dovrà svilupparsi al di fuori di queste aule, all'interno del paese.

Sarà necessario rivedere la copertura finanziaria, se si vorrà « dare fiato » alla normativa che, pur potendo mettere in movimento certi meccanismi sulla base di alcuni cardini e principi fondamentali, necessita di un potenziamento dal punto di vista dei mezzi finanziari, attraverso cui realizzare un'opera più puntuale, seria ed efficace.

Non ignoriamo gli elementi di grande difficoltà, le condizioni drammatiche presenti nei canili, gli ostacoli nella gestione degli enti locali e delle USL, non ci nascondiamo dietro a questi problemi che spesso « esplodono » attraverso episodi riportati sulle pagine dei giornali. Crediamo tuttavia che la legge, la quale fissa alcuni elementi e principi, ponga le premesse per mutare taluni comportamenti all'esterno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Principi generali).

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

(È approvato).

ART. 2.

(Trattamento dei cani e di altri animali di affezione).

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari

autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali, e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità ad opera di medici veterinari.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo

sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

(È approvato).

L'onorevole Procacci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Cani collettivi).

1. Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi. Cane collettivo è quello che vive in un caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

2. Tali cani devono possedere requisiti di sanità, essere sterilizzati, vaccinati e trattati con somministrazione antielmintica.

3. I cani di cui al comma 1 sono iscritti all'anagrafe canina e tatuati con un codice che rimandi al gruppo di appartenenza.
2.01.

ANNAMARIA PROCACCI. Riprendo un concetto a cui sono particolarmente affezionata, quello dei cani collettivi, adottati da una comunità; non mi dilungo sull'illustrazione di questo articolo aggiuntivo, il cui contenuto i colleghi conoscono da tempo.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*. Pur condividendo il contenuto dell'articolo aggiuntivo, mi rimetto alla Commissione.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per la verità, non comprendo appieno il significato dell'espressione « cane collettivo », anche perché per sua natura tale animale instaura un rapporto selettivo con un unico padrone. In ogni caso, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Procacci 2. 01.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Competenze delle Regioni).

1. Le Regioni disciplinano con propria legge, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le Regioni provvedono a determinare con propria legge, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le Regioni adottano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni e degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie volontarie zoofile che collaborano con le unità sanitarie locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario della unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 4, aggiungere alla lettera b) le seguenti parole e con gli enti locali.

3. 1.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*.
Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo emendamento.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diretta-

mente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1, dell'articolo 2, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire 500.000 e nel massimo a lire 3.000.000.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel Fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 2 e 3, sostituire le parole articolo 2, con le seguenti articolo 3.

5. 1.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Imposte).

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta annuale di lire 25.000.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel Comune, la cui permanenza

non si protragga oltre i 2 mesi o che paghino già l'imposta in altri Comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, al comma 1, aggiungere, dopo la parola imposta, la seguente comunale.

6. 1.

All'articolo 6, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

6. 2.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti 6. 1 e 6.2.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 6. 1 e 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sopprimere le parole e 136.

7. 1.

All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

7. 2.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*.
Raccomando alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti 7. 1 e 7. 2.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 7. 1 e 7. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Istituzione del Fondo per l'attuazione della legge).

1. A partire dall'esercizio finanziario 1992 è istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per l'attuazione della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del Fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

8. 1.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*.
Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 8. 1.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Prevenzione del randagismo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, al comma 1, sostituire le parole stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con le seguenti stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

9. 1.

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 9. 1.

PAOLO BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

FRANCA BASSI MONTANARI, *Relatore*. Sottopongo all'attenzione della Commissione l'esigenza di apportare all'articolato talune correzioni formali.

PRESIDENTE. Rendendomi interprete dell'esigenza segnalata dal relatore, propongo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, di apportare al testo in votazione alcune modificazioni conseguenti a correzioni formali.

Le ultime quattro righe dell'articolo 2, comma 6, sono così riformulate: « possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità ». All'articolo 3, lettera b), deve intendersi: « guardie zoofile volontarie » e non « guardie volontarie zoofile ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo, già approvato dalla Commissione in sede referente: « Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ».

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Fiandrotti ed altri (60); Tagliabue ed altri (784); Procacci ed altri (2796), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo »* (60-784-2796):

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Hanno votato sì 32

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Armellin, Artioli, Augello, Bassi Montanari, Benevelli, Bernasconi, Bertone, Bianchi Beretta, Bogi, Brescia, Brunetto, Carrara, Castagnetti, Co-

lombini, Del Castello, Dignani Grimaldi, Folena, Fronza Crepaz, Gramaglia, Gregorelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Perani, Perinei, Poggiolini, Procacci, Renzulli, Rinaldi, Sanna, Saretta, Tagliabue e Volponi.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 31 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO